

Polizza di Assicurazione

ENTE PUBBLICO

Kasko

Polizza n. ILIEK01799 - CIG

CONTRAENTE/ASSICURATO: COMUNE DI CASTENEDOLO
DOMICILIO: VIA XV GIUGNO, 1 CASTENEDOLO (BS) 25014
P. IVA / CODICE FISCALE: /00464720176

DURATA DEL CONTRATTO E FRAZIONAMENTO DEL PREMIO

Decorrenza ore 24 del 30/06/2020
Scadenza ore 24 del 30/06/2023 (è escluso il tacito rinnovo)
Frazionamento: Annuale

PREMIO ANNUO LORDO E PREMIO ALLA FIRMA

Elementi di calcolo per il premio:

N° chilometri di percorrenza: 5000,00Km, Premio lordo unitario: € 0,26;

Premio annuo Lordo:

€ 1.145,37	€ 0,00	€ 154,63	€ 1.300,00
Premio Netto	Addizionali	Imposte 13,50%	Premio Lordo

Premio alla firma: dalle ore 24:00 del 30/06/2020
alle ore 24:00 del 30/06/2021

€ 1.145,37	€ 0,00	€ 154,63	€ 1.300,00
Premio Netto	Addizionali	Imposte 13,50%	Premio Lordo

SOMMA ASSICURATA

Per Veicolo € 30.000,00

FRANCHIGIA / SCOPERTO

Per Sinistro € 0,00 con scoperto del 0 % con minimo di € 0,00

ASSICURATORE

AIG EUROPE S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia
Piazza Vetra, 17 - 20123 - Milano - (MI)

AGENZIA

ASSI[B] UNDERWRITING SRL - Codice 9111
Agenzia di Sottoscrizione di AIG Europe S.A.
Via Kenya, 16 - 00144 Roma (RM)

BROKER

Progeass Srl
Borgo Wuhrer, 137
25123

Il contratto è costituito congiuntamente dal presente Certificato di Assicurazione e dai seguenti allegati:
Condizioni di Polizza come da capitolato di Gara CIG

Emesso con unico effetto il

22/06/2020

AIG Europe S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia
Vice Procuratore
Massimiliano Benacquisti

IL CONTRAENTE



Il Responsabile dell'area dei servizi
economico-finanziari e commercio
(Dott.ssa Maria Grazia Gestone)

Tutela dei dati personali:

Il Contraente dichiara di aver preso visione dell'Informativa di cui all'Allegato 3 Tutela dei dati personali - ex. Art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e di prestare il proprio consenso.

Comune di Castenedolo (BS)

Arrivo

Prot. N. 0022483 del 03-09-2020

Categoria 5 Classe 2 Fascicolo



IL CONTRAENTE



Il Responsabile dell'area dei servizi
economico-finanziari e commercio
(Dott.ssa Maria Grazia Gestone)

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

Lotto 5

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE VEICOLI PRIVATI
INCENDIO - FURTO - DANNI ACCIDENTALI - ALTRI RISCHI**

DEFINIZIONI

Contraente	: Comune di Cstenedolo che stipula l'assicurazione
Società	: la Compagnia Assicuratrice
Broker	: il mandatario incaricato dalla Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, e riconosciuto dall'Impresa, e cioè PROGEASS S.r.l.
Assicurato	: il soggetto a favore del quale è prestata
l'assicurazione	: il contratto di assicurazione
Polizza	: il documento che prova l'assicurazione
Premio	: la somma dovuta dalla Contraente alla Società
Rischio	: la probabilità che si verifichi il sinistro
Sinistro	: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
Indennizzo	: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro

Art. 1) Contraente

Comune di Castenedolo

Art. 2) Durata della polizza

La presente polizza decorre dalle ore 24,00 del 30.06.2020 e scadrà alle ore 24,00 del 30.06.2023 (scadenza anniversaria al 30 giugno di ogni anno).

Il contratto ha durata triennale e cesserà irrevocabilmente alla scadenza di detto periodo.

Tuttavia ad entrambe le Parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi 120 giorni prima della suddetta scadenza.

Ove ne ricorrano le condizioni previste dalla legge, il Contraente può richiedere il rinnovo in accordo tra le parti del contratto per una durata ed a condizioni contrattuali-economiche pari a quelle originarie, inoltrando richiesta alla Società entro trenta giorni antecedenti la scadenza.

Art. 3) Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, sempreché il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all'art. 1901 C.C., entro 90 giorni dalla sopracitata data. In caso di pagamento del premio successivamente al novantesimo giorno, l'effetto dell'assicurazione decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. I premi devono essere pagati alla direzione della Società o alla sede dell'Agenzia o della Società di brokeraggio alla quale è assegnata la polizza.

Art. 4) Veicoli assicurati

Si intendono assicurati i veicoli usati dai dipendenti, Segretario Generale, Amministratori, Assessori, Consiglieri dell'ente o da altre persone autorizzate per motivi di servizio dal Contraente.

Sono esclusi i veicoli di proprietà del

Contraente. Art. 5) Descrizione dei veicoli

assicurati

Per l'identificazione dei veicoli assicurati si farà riferimento alla documentazione tenuta dal Contraente che, in caso di sinistro si impegna a fornirla per le necessarie verifiche.

Per l'identificazione di tali elementi si farà riferimento alle risultanze del registro missioni ove il Contraente si impegna a registrare in modo analitico:

- Data e luogo della trasferta
- Nome e cognome della persona autorizzata alla trasferta
- Numero di chilometri percorsi durante la trasferta

Tali registri dovranno essere tenuti dal Contraente costantemente aggiornati e messi a disposizione in qualsiasi momento delle persone incaricate dalla società di effettuare accertamenti e controlli.

Art. 6) Premio

Il premio imponibile annuale (oltre alle imposte di legge nella misura del 13,50%) viene calcolato come segue:

Totale Km. preventivati	Km. 5.000	X 0,2290 imponibile/Km.	= Euro 1.145,00
Imposte pari al 13,50%			= Euro 155,00
Totale premio lordo annuale			= Euro 1.300,00

Art. 7) Regolazione del premio

Poichè il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo di annuo di assicurazione la Contraente deve fornire per iscritto

alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 90 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice di regolazione emessa della Società.

Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui la Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali la Contraente è tenuta a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 8) Broker incaricato

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Società di brokeraggio PROGEASS S.r.l., in qualità di Broker, ai sensi del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.

Pertanto agli effetti delle condizioni della presente polizza gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dalla Contraente tramite il Broker s'intenderà come fatta dalla Contraente stessa.

Gli Assicuratori inoltre riconoscono che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato e riconoscono che tale pagamento è liberatorio per la Contraente.

Art. 9) Rischi assicurati

Si intendono assicurati i danni di seguito precisati, verificatisi in occasione dell'utilizzo per servizio dei veicoli di cui all'art. 4.

9.1 Danni accidentali

La Società copre i danni subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di incendio, fulmine, esplosione, scoppio, tentato furto, furto totale e parziale (compresi accessori ed optional), collisione, urto, ribaltamento, uscita di strada.

Inoltre copre i danni a causa di traino attivo o passivo, nonché di manovra a spinta o a mano.

In caso di danno parziale la Società rimborsa, senza tenere conto del degrado d'uso, le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte; l'indennizzo complessivo non può comunque superare il valore del veicolo al momento del sinistro come risultante dall'art. 12.3.

In caso di danno totale la Società rimborsa la somma pari al valore del veicolo al momento del sinistro come risulta dall'art. 12.3, dedotto il valore di recupero.

Esclusioni:

La garanzia non opera:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- durante la partecipazione dell'automezzo a corse, gare e relative prove;
- per danni derivanti dal mancato uso del veicolo o dal suo deprezzamento;
- per i danni determinati da guerre, insurrezioni, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività.
- in caso di dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- quando il conducente non sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore o guidi in stato di ubriachezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti.

9.2 Eventi sociopolitici e naturali

La Società risponde dei danni e della perdita o danneggiamento del veicolo assicurato avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, atti dolosi.

La Società inoltre risponde dei danni e della perdita o danneggiamento del veicolo assicurato avvenuti in occasione di trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, inondazioni, alluvioni, allagamento, frane, smottamenti e slavine, terremoti, caduta di neve, caduta di oggetti, caduta di sassi, caduti ponti e viadotti, caduta di alberi o rami.

Il valore del danno (totale o parziale) risarcibile, verrà determinato secondo le modalità menzionate all'art. 9.1.

9.3 Caduta di aeromobili od altri corpi volanti

La Società risponde dei danni che la caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti e oggetti da essi trasportati nonché meteoriti e relative scorie possono cagionare ai veicoli assicurati.

9.4 Rottura cristalli

La Società rimborsa le spese sostenute a seguito della rottura di parabrezza, lunotto posteriore, finestrature sino alla concorrenza di Euro 500,00 per sinistro.

Le rigature, scheggiature, screpolature dei cristalli sono risarcite solo se compromettono la sicurezza personale.

Art. 10) Massimo risarcimento

La Società non risarcirà per singolo veicolo somma superiore a euro 30.000,00.

Art. 11) Soccorso stradale

La Società rimborsa, fino alla concorrenza di euro 500,00 per ogni sinistro, le spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto del veicolo danneggiato a seguito di sinistro rientrante nelle garanzie di cui al precedente art. 9.

Art. 12) Procedura Sinistri

12.1 Denuncia del sinistro

In caso di sinistro la Contraente deve inoltrare tempestivamente la denuncia scritta al Broker e/o alla Società.

La denuncia dovrà contenere la data, il luogo e le cause del sinistro, l'indicazione delle sue conseguenze e dell'entità, almeno approssimativa del danno, nonché gli estremi dell'Assicurato danneggiato, dell'Autorità inquirente e/o di eventuali testimoni.

12.2 Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo per i danni parziali deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, mentre i danni totali non prima di 30 giorni e non dopo 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia (all'Autorità Giudiziaria per i soli danni verificatisi in occasione di eventi sociopolitici), con riserva della Società di richiedere in restituzione all'Assicurato la somma corrisposta qualora la documentazione successivamente presentata sia incompleta o non valida.

12.3 Perdita totale - Tabella Indennizzi - Clausola Arbitrale

Viene definita perdita totale il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore all'80% del valore del veicolo al momento del sinistro.

In caso di perdita totale del veicolo la Società rimborserà all'Assicurato:

- il prezzo di listino se il sinistro è avvenuto nei primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione;
- il valore più elevato riportato nei listini Eurotax Giallo, successivamente ai primi 6 mesi.

Mancando l'accordo sulla liquidazione, questa è deferita a due periti, uno per parte. Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza.

Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito, la scelta è fatta su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, quella del terzo perito fa carico per metà alla Contraente, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lui dovuta dall'indennità spettantegli.

Art. 13) Colpa grave dell'Assicurato

La Società risponde dei danni derivanti da colpa grave dell'Assicurato e/o conducente.

Art. 14) Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino nonché per i paesi previsti dalla "carta verde".

Art. 15) Statistica Sinistri

La Società si impegna a fornire alla Contraente il dettaglio dei sinistri, così suddiviso:

- sinistri denunciati
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva)
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato)

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita alla Contraente mediante supporto cartaceo e/o informatico compatibile ed utilizzabile dalla Contraente stessa, entro 30 giorni dalla relativa richiesta.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono alla Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art. 16) Recesso in caso di sinistro – Rinuncia

La Società rinuncia al diritto di recedere dall'assicurazione dopo ciascun sinistro.

La Società potrà esercitare il diritto di recesso con preavviso di 120 giorni al termine di ciascuna annualità assicurativa. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione a parte della Contraente e conseguente riduzione del premio.

Art. 17) Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni cui le parti sono tenute (Contraente, Società, Broker) devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) telex, telefax od altro mezzo.

Art. 18) Competenza territoriale

Per controversie riguardanti l'esecuzione del contratto è esclusivamente competente il Foro della località ove ha sede il Contraente.

Art. 19) Altre assicurazioni

In caso di sinistro, solo ove fossero valide ed operanti altre assicurazioni, varrà il disposto dell'art. 1910 del Codice Civile.

Art. 20) Imposte

Le imposte e tutti gli altri oneri stabiliti per legge presenti e futuri, relativi al premio, al contratto o atti discendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento è stato anticipato dalla Società.

Art. 21) Validità delle norme dattiloscritte

Si intendono operanti le sole norme dattiloscritte. La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio.

Art. 22) Rinvio alle norme di legge

Per quanto non regolato dalla polizza valgono le norme di legge.

Art. 23) Coassicurazione e delega – Estratto unico – Opzionale

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle Coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Spettabile AIG EUROPE S.A. all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile la cui firma in calce d'eventuali futuri atti impegnerà anche le coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici dell'esazione dei premi o d'importi comunque dovuti all'Assicurato in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze; scaduto il premio la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti dalle altre Coassicuratrici con altra rilasciata in loro nome.

Art. 24) Clausola di tracciabilità

La Società si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Inoltre si impegna a dare comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territorio del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante medesima, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

LA CONTRAENTE



Il Responsabile dell'area dei servizi economico-finanziari e commercio
(Dott.ssa Maria Grazia Castonari)

Per gli effetti degli Art. 1341 e 1342 del Codice Civile il Contraente dichiara di approvare espressamente le disposizioni degli articoli 12.3 – 13 – 14 – 16 – 17 - 22

LA CONTRAENTE



Il Responsabile dell'area dei servizi economico-finanziari e commercio
(Dott.ssa Maria Grazia Castonari)

POLIZZA DI ASSICURAZIONE INCENDIO – FURTO -DANNI ACCIDENTALI ED ALTRI RISCHI

AIG Europe S.A.

Rappresentanza Generale per l'Italia

Un Procuratore

Massimiliano Benacquista

AIG Europe S.A.

Rappresentanza Generale per l'Italia

Un Procuratore

Massimiliano Benacquista

SOMMA ASSICURATA: Euro 30.000,00 per singolo veicolo

CALCOLO DEL PREMIO

Totale Km. preventivati Km. 5.000 X 0,2290 imponibile/Km.= Euro 1.145,00

Imposte pari al 13,50%

= Euro 155,00

Totale premio lordo annuale

= Euro 1.300,00